

# Registro, cancellazione amara

## Scatta l'obbligo di devoluzione del patrimonio dell'Ets

Pagina a cura  
di BRUNO PAGAMICI

**Q**uando l'ente non profit viene cancellato dal Registro unico nazionale del Terzo settore, scatta l'obbligo di devoluzione del suo patrimonio. La normativa, nello specifico l'art. 50 del Codice del Terzo settore, disciplina i casi in cui l'ufficio del Registro unico (Runts) dispone la cancellazione dell'ente del terzo settore (Ets), che può avvenire su richiesta dell'ente stesso o d'ufficio, ma anche sulla base di provvedimenti delle autorità giudiziaria o tributaria e, soprattutto, al venir meno o in seguito alla sopravvenuta insussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione. Pertanto, nel caso, in cui l'ente sia operante ma non più in possesso dei requisiti, la cancellazione comporta l'obbligo di devoluzione del patrimonio (in linea con quanto attualmente previsto in caso di cancellazione dall'anagrafe delle Onlus), per la parte incrementata nel periodo di iscrizione al Runts. Il Codice (dlgs 117/2017) ha tuttavia previsto una clausola di salvaguardia: qualora l'ente, ancora in vita, abbia perso i requisiti per l'iscrizione in una delle sezioni specifiche (es. a seguito di una modifica statutaria o di situazioni e circostanze oggettive), ma mantenga caratteristiche tali da consentire l'iscrizione in altra sezione del Runts, può rivolgere istanza di migrazione ad altra sezione all'ufficio del Registro competente, che procederà previa verifica dei presupposti di legge (come in caso di nuova iscrizione). Il rimedio giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti di cancellazione sarà attivabile con ricorso al Tribunale amministrativo competente.

**Il ruolo strategico del Registro.** La previsione di cui all'art. 50 del Codice del Terzo settore sta ulteriormente a dimostrare la criticità che il Runts ha assunto nell'impianto normativo messo a punto dal legislatore della riforma. Il Registro rappresenta il crocevia di diritti e doveri per gli Ets: dai controlli all'acquisizione della personalità giuridica, dall'acquisizione del diritto a ottenere le agevolazioni fiscali all'opponibilità ai terzi degli atti registrati, dagli accertamenti documentali, anche a mezzo di visite e ispezioni, all'irrogazione delle sanzioni per gli inadempimenti da parte degli enti. Il Registro unico registrerà tutti gli eventi della vita dell'ente del Terzo Settore partendo dalla costituzione e successivamente tutte le modifiche che inter-

### Le regole particolari che disciplinano il Registro

Le agevolazioni fiscali e le facilitazioni riportate nel Codice del terzo settore dipendono dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)

Gli enti non qualificati come Ets non possono acquisire tramite l'iscrizione al Runts la personalità giuridica: per questi, rimane in vigore la normativa precedente (dpr 361/2000)

Le reti devono iscriversi al Runts, ma fino a quando non sarà operativo potranno applicare la norma sugli Ets se sono già iscritte ad uno dei registri (volontariato, associazioni di promozione sociale, onlus)

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni

Il Runts registrerà tutti gli eventi della vita dell'Ets partendo dalla costituzione e successivamente tutte le modifiche che interverranno nel corso della sua vita e consentirà l'omogenea e piena conoscibilità sul territorio nazionale degli elementi informativi del Registro

Presso le regioni il Registro sarà indicato come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le province autonome «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il registro sarà pubblico e reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica

Gli Ets non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Runts

L'obbligo di comunicazione e iscrizione di tutti gli atti dell'Ets nel Runts è a carico degli amministratori

### I controlli spettano al Runts

Il Codice ha definito gli ambiti dei controlli sugli Ets, che sono finalizzati ad accertare:

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Runts;
- l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Runts;
- il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Runts.

Il Codice ha dunque individuato, nell'ufficio del Runts territorialmente competente rispetto alla sede legale dell'ente, il soggetto competente a esercitare le attività di controllo e prevede che il Registro possa procedere ad accertamenti documentali, visite e ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del Codice. In caso di enti che dispongono di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Runts competente potrà attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni.

**Le reti associative.** Una norma particolare riguarda le reti associative iscritte nell'apposita sezione del Runts e gli enti

verranno nel corso della sua vita e consentirà l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del Registro, garantendo la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese. I dati e gli atti risultanti dal Registro unico saranno opponibili ai terzi.

Per quanto riguarda l'operatività, entro un anno dal 2 agosto 2017, data di pubblicazione del decreto legislativo 117/2017, verranno emanate con decreto del Ministro del lavoro le procedure di iscrizione al Runts. Entro 180 giorni dal decreto ministeriale, i provvedimenti regionali e delle province autonome stabiliranno i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione. Entro sei mesi dalla predisposizione

della struttura informatica il Runts sarà operativo.

**Lo scioglimento dell'ente.** Caso diverso dalla cancellazione per il venir meno dei requisiti è quello dello scioglimento. In caso di destinazione del patrimonio per lo scioglimento il Codice prescrive l'obbligo di ottenere il previo parere positivo da parte del Runts per la devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo socia-

le competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'inadempimento di tale obbligo comporta delle conseguenze non trascurabili: gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere saranno nulli.

**L'iscrizione nel Runts e nel Registro imprese.** Per gli Ets è richiesto il requisito dell'iscrizione nel Runts e l'obbligo di indicare gli estremi di tale iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Inoltre, gli Ets che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono anche soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Runts.

**L'attività del Registro e le sanzioni agli amministratori.** Per ottemperare ai compiti assegnati dal legislatore della riforma, la normativa ha previsto un'intensa attività da parte del Runts. Innanzitutto il Codice ha stabilito che i controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile (relativi alle fondazioni), sono esercitati, sulle fondazioni del Terzo settore, dall'ufficio del Runt e ha individuato i casi in cui i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli Ets sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria e determina i relativi importi:

1) in caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

2) in caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità dal parere dell'ufficio del Runts;

3) in caso di utilizzo illegittimo dell'indicazione di Ets, di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale o i relativi acronimi Ets, Odv o Aps, di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli.

Le rispettive sanzioni pecuniarie sono irrogate dall'ufficio del Runts e sono versate all'entrata del bilancio dello stato con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro.